

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3571 del 26/06/2024
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - SOCIETA' FIDENZA ENERGIA SRL PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FIDENZA (PR) , VIA TOGLIATTI SNC - ADOZIONE E RILASCIO DI AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3702 del 26/06/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventisei GIUGNO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 “Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)”;

- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 ,successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la DD 389/2024 del 24/05/24.

CONSIDERATO:

la domanda trasmessa ad Arpae ed acquisita al protocollo n. PG/2022/171147 del 18/10/2022 e prot. n. PG/2022/171149 del 18/10/2022, presentata dalla società TLR Fidenza S.r.l., nella persona del gestore e legale rappresentante pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti, con sede legale sita in Comune di Fidenza Via Gramsci, 1, CAP 43036 Fidenza (PR) per lo stabilimento sito in Comune di Fidenza (PR) via Togliatti Quartiere Europa c/o orti sociali, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995) per cui la Ditta ha presentato "Valutazione previsionale di impatto acustico";

che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta è *"impianto di produzione energia, in particolare calore ed energia elettrica, finalizzata per servizi di teleriscaldamento urbano."*;

RILEVATO CHE:

- per poter istruire la pratica, Arpae SAC ha chiesto alcuni chiarimenti con nota prot. n. PG/2022/182983 del 08/11/2022 e sollecitati con nota PG/2022/213045 del 29/12/2022;
- la ditta con nota acquisita a protocollo Arpae n. PG/2023/17106 del 31/01/2023 ha chiesto una proroga per la presentazione della completezza richiesta e concessa da Arpae in data 06/02/2023 prot. n. PG/2023/21806;
- in data 01/12/2023 prot. n. PG/2023/204452 la ditta ha comunicato che vi è stata una variazione societaria da TLR Fidenza SRL a Fidenza Energia S.R.L. con contestuale variazione del legale rappresentante e conseguentemente Arpae SAC ha ritenuto di fissare una Conferenza di servizi istruttoria prevista per il giorno 11 Gennaio 2024 e il cui verbale è depositato agli atti;
- in data 15/02/2024 è stata acquisita a protocolli Arpae n. PG/2024/29487, PG/2024/29501 e PG/2024/29511 la documentazione a completamento fornita dalla Ditta e richiesta in sede di CDS istruttoria;
- l'ulteriore documentazione fornita dalla Ditta in data 18/03/2024 prot. n. PG/2024/50912 del 18/03/2024, a seguito della richiesta di perfezionamento documentale di Arpae SAC prot. n. PG/2024/38033 del 27/02/2024;
- che l'istanza alla data del 18/03/2024 risulta correttamente presentata;

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot n. PG/2024/52002 DEL 19/03/2024 è stato comunicato a Fidenza Energia SRL l'avvio del procedimento;

VISTI:

quanto pervenuto a seguito di indizione di conferenza di Servizi decisoria con modalità asincrona ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i. di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PG/2024/52009 del 19/03/2024:

- il parere favorevole di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 23665 del 03/04/2024, acquisito a protocollo Arpae PG/2024/62673 del 04/04/2024, allegato al parere del Comune di Fidenza;
- la relazione tecnica in merito alle emissioni in atmosfera di APAO di Parma prot. n. PG/2024/64211 del 08/04/2024, depositata agli atti;
- la relazione tecnica in merito agli scarichi idrici di APAO di Parma prot. n. PG/2024/93685 del 22/05/2024, allegata alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- il parere favorevole per quanto di competenza del Comune di Fidenza del 22/05/2024 prot. n. 27115 (prot. Arpae PG/2024/94193 del 22/05/2024), espresso anche in riferimento alla classificazione dell'attività della Ditta in oggetto quale "*...industria insalubre di 1 classe, visto il il punto 7 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994. (...)*", richiesto da Arpae SAC con nota prot. n. PG/2024/62917 del 04/04/2024, che per la matrice rumore fa riferimento al parere di APAO di Parma e al Parere di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 23665 del 03/04/2024 allegati alla presente quale parte integrante (Allegato 2);
- il parere favorevole di EmiliAmbiente SPA prot. n. 4566 del 10/06/2024 acquisito a protocollo Arpae PG/2024/107321 del 11/06/2024, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 3);
- la successiva nota del Comune di Fidenza del 25/06/2024, acquisita a protocollo Arpae PG/2024/116983 del 25/06/2024 nella quale in Comune di Fidenza fa presente che "*...Per le acque emunte dai pozzi con scarico in falda, acquisito il parere favorevole di Emiliambiente in quanto si dichiara che nulla è mutato*

rispetto a quanto autorizzato, si precisa pertanto che tale scarico è in deroga dall'obbligo di allacciamento alla rete fognaria come previsto dall'art. 18 del regolamento ATO di fognatura e depurazione...";

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- nel corso dell'istruttoria relativa all'istanza come sopra identificata, la Ditta con comunicazione acquisita a protocollo Arpae n. PG/2024/29501 del 15/02/2024 ha dichiarato, in merito al rilascio del provvedimento finale, *"...che la marca da bollo apposta sulla presente dichiarazione e annullata identificativo ID n. 01211147407877 data 05/02/2024 (...) è detenuta in originale presso la sede (...)"*;
- risulta acquisita dalla Prefettura di Parma la Comunicazione antimafia n° PR_TOUTG_Ingresso_0059800_20240327, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 6 settembre 2011, N.159 in cui si attesta che alla data del 17/06/2024 a carico della suindicata FIDENZA ENERGIA S.R.L. e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs. 159/2011;

CONSIDERATO CHE, IN MERITO AGLI SCARICHI IDRICI:

- l'art. 104 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. stabilisce che "In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico";

- il comma 2 dell'art. 111 della L.R. 3 del 1999 s.m.i. in cui si legge che "Alle Province è delegato altresì: a) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave, delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile , ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico...";

- la sopra richiamata Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13;

-nella documentazione allegata alla domanda di AUA sopra indicata si legge in particolare che *"..nella configurazione di progetto dà origine alle seguenti tipologie di acque di scarico, come di seguito puntualmente specificato: • acque reflue industriali (punti di scarico S1 e S2), derivanti da processi di scambio termico, con recapito in falda; i relativi punti di scarico sono identificati nei due pozzi di re-immissione del circuito dell'acqua geotermica..."*;

- nella documentazione allegata alla domanda di AUA sopra indicata si legge in particolare che *"...Pozzo P2: pozzo per la re-immissione della stessa acqua prelevata nello stesso acquifero a garanzia della tutela del bilancio idrico...Pozzo P3: pozzo per la re-immissione della stessa acqua prelevata nello stesso acquifero a garanzia della tutela del bilancio idrico..."*;

- nella domanda di AUA sopra indicata si legge che *"...Il salto termico di progetto (lato utilizzo) sarà al massimo di 5 °C fra mandata e ritorno..."*;

- per quanto riguarda gli aspetti pianificatori e progettuali degli scarichi in esame, si rimanda ai rispettivi provvedimenti e pareri di competenza;

- lo scarico ricade in area con vulnerabilità a sensibilità attenuata, così come individuato dalla Provincia di Parma nella Variante al P.T.C.P. -Approfondimento in materia di Tutela delle Acque;

- la Determinazione Dirigenziale n. Det-Amb-2024-1525 del 14/03/2024 di Arpae - Sac di Parma avente per oggetto "Demanio Idrico Acque, R.R. n.41/2001 artt. 5, 6 e 27 - Fidenza Energia srl - domanda di variante sostanziale e cambio di titolarità della concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso igienico e assimilato (centrale di cogenerazione), dalle falde sotterranee in Comune di Fidenza (PR). Concessione di Derivazione. proc. PR14A0037 . sinadoc 9443/2024";

CONSIDERATO CHE, IN MERITO ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA:

1. la Ditta richiede di essere autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
2. l'attività industriale prevede "produzione di calore ed energia elettrica finalizzati al servizio di teleriscaldamento urbano";
3. è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);
4. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma"
5. si prende atto della presenza di due condotte per la ventilazione forzata dei box dei motori dei cogeneratori per garantire una corretta dissipazione del calore disperso dai motori stessi;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione e rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI ADOTTARE E RILASCIARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 59/2013 e s.m.i. l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Società Fidenza Energia S.R.L. nella persona del gestore e legale rappresentante pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti, con sede legale sita in comune di Borgaro Torinese (TO), Via Tetti dell'Oleo, 17/25 CAP10071 e stabilimento siti in comune di Fidenza (PR), via Togliatti Quartiere Europa c/o orti sociali, relativamente all'esercizio dell'attività di "produzione di calore ed energia elettrica finalizzati al servizio di teleriscaldamento urbano" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 de ID.Lgs.152/06 e s.m.i.);**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, che si individuano come di seguito:

S1 (così individuato nella documentazione allegata)

- tipo di refluo scaricato: acque prelevate da falda per l'utilizzo in impianto di scambio termico tramite pompa di calore, reimmesse nella medesima falda dopo l'uso;
- corpo idrico ricettore: acque sotterranee (stesso acquifero di prelievo);
- volume scaricato: 290.644,5 m3/anno;
- portata media: 0,015 m3/s;

S2 (così individuato nella documentazione allegata)

- tipo di reflu scaricato: acque prelevate da falda per l'utilizzo in impianto di scambio termico tramite pompa di calore, reimmesse nella medesima falda dopo l'uso;
- corpo idrico ricettore: acque sotterranee (stesso acquifero di prelievo);
- volume scaricato: 290.644,5 m3/anno;
- portata media: 0,015 m3/s;

nel rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di APAO di Parma prot. n. PG/2024/93685 del 22/05/2024, nel parere di Ausl Dipartimento Sanità Pubblica prot. n. 23665 del 03/04/2024, nel parere di EmiliAmbiente SpA. prot. 4566 del 10/06/2024 e nel parere del Comune di Fidenza del 22/05/2024 prot. n. 27115 e del 25/06/2024 (come sopra richiamata) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni per gli scarichi S1 e S2:

1) I reflui dello scarico dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dello stesso e dell'ambiente circostante. Nello specifico, la temperatura delle acque reflue scaricate potrà differire al massimo di 5 °C rispetto alla temperatura delle acque prelevate, così come dichiarato dalla Richiedente nella documentazione tecnica pervenuta; per tutti gli altri parametri non vi deve essere variazione tra i valori misurati nell'acqua prelevata ed in quella scaricata;

2) La rete interna di prelievo e di scarico deve mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'AUA dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici. In particolare, qualora dalle analisi delle acque di falda dovesse emergere la necessità di inserire filtri per la riduzione del contenuto di composti insolubili, tale modifica dovrà essere tempestivamente comunicata ad Arpae – SAC di Parma, accompagnata dalla necessaria documentazione tecnica, ai fini della valutazione e della preventiva emissione di specifico provvedimento del caso;

3) Tutti i punti di presa e di resa delle acque di falda dovranno essere facilmente ispezionabili e disponibili per l'eventuale prelievo da parte dell'ente preposto al controllo;

4) Tutta l'acqua restituita in falda deve derivare unicamente dall'utilizzo geotermico. I pozzi di prelievo e restituzione in falda per circuiti di scambio termico devono essere destinati ad uso esclusivo del ciclo previsto per l'impianto termico. Non devono essere effettuati trattamenti delle acque utilizzate a base di additivi; saranno ammessi soltanto impianti meccanici di trattamento che non alterino la composizione delle acque, tuttavia da autorizzarsi preventivamente;

5) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.

6) Il Titolare dello scarico dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione dell'intero sistema di scambio termico, inclusi i pozzi di captazione e reimmissione.

7) Il Titolare dello scarico dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato con la presente, a disposizione degli Organi di controllo, un apposito registro indicante per ciascun singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato su qualsiasi componente dell'intero sistema di scambio termico:

a) cause, procedure e obiettivi con indicazione del personale (interno o esterno) cui l'intervento è stato affidato;

b) date di inizio e fine dell'intervento.

Si precisa che detto registro dovrà essere mantenuto presso l'attività per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico e per un ulteriore anno;

8) Il Titolare dello scarico dovrà redigere una relazione riassuntiva annuale, firmata dal responsabile tecnico e dal Titolare dello scarico, riguardante il funzionamento dell'impianto di scambio termico (specificando i volumi di prelievo e di reimmissione) e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione degli eventuali residui del processo prodotti. Tale relazione annuale dovrà essere puntualmente inserita nel registro di manutenzione/gestione oppure, in alternativa a tale inserimento, il Titolare dello scarico potrà indicare direttamente nel predetto registro, in modo chiaro e dettagliato, le operazioni effettuate. In ogni caso il registro dovrà comunque contenere copia dell'attestato di trasporto e consegna a smaltimento degli eventuali rifiuti del processo prodotti e smaltiti;

9) La gestione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne di pertinenza della Ditta dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto al punto A.1 della D.G.R. N.1860 del 2006. In caso di modifiche in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, dovrà pervenire da parte della Ditta una relazione riguardante l'attuale assetto e gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, parcheggi e cortili di pertinenza dell'azienda, considerando attentamente gli specifici scarichi, la loro destinazione finale e la caratterizzazione delle attività che si esercitano sugli stessi areali (piazzali e cortili) anche valutando un eventuale adeguato sistema di trattamento depurativo delle medesime acque meteoriche di dilavamento sulla base della normativa vigente.

10) In caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi ad un qualsiasi componente dell'intero sistema di scambio termico che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento, garantendo, per quanto possibile, il rapido ripristino della situazione autorizzata. Di tali eventi dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpa SAC di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest di Parma, indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione al medesimo Ente sopraindicato dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime;

per le emissioni in atmosfera l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nel parere di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 23665 del 03/04/2024 e nelle indicazioni tecnico operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare, anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E1: - “Cogeneratore a gas metano con potenzialità pari a 553 kW”

Gli effluenti gassosi provenienti dal generatore denominato COG1 devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	365	giorni
Altezza minima	9,5	m
Materiale particellare	130	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nm ³

Ossido di carbonio	650	mg/Nm ³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E2: - “Cogeneratore a gas metano con potenzialità pari a 553 kW”

Gli effluenti gassosi provenienti dal generatore denominato COG2 devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	365	giorni
Altezza minima	9,5	m
Materiale particellare	130	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	650	mg/Nm ³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E3: - “Caldaia a gas metano con potenzialità pari a 298 kW”

Gli effluenti gassosi provenienti dalla caldaia denominata GEN devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Tale caldaia ha funzione di backup e di integrazione.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/anno	2.600	h
Altezza minima	9	m
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	100	mg/Nm ³
Periodicità controllo	/	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E4: - “Caldaia a gas metano con potenzialità pari a 3,15 MW”

(nuova emissione)

Gli effluenti gassosi provenienti dalla caldaia denominata GEN1 devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Tale caldaia ha funzione di backup e di integrazione.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/anno	2.600	h
Altezza minima	8	m
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	100	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006 s.m.i., dal D.Lgs 183/2017, tale impianto si configura come nuovo medio impianto di combustione, pertanto come prescritto dal comma 1 dell'art. 294 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., l'impianto deve essere dotato, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per l'emissione E4 si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti l'emissione E4 dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante l'emissione E4, è fissato ad un anno dalla data di emissione della presente determina;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente si intende decaduto ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata;
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli

impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.Lgs 152/06 e s.m.i., alla emissione E4 debbono avere una periodicità annuale.

Per gli impianti generanti le emissioni E1 - E2 - E3, il Gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Fidenza Energia S.r.l.
Partita IVA/Codice fiscale:	02817810340
Sede legale:	via Tetti dell'Oleo n. 17/25, Borgaro Torinese (Torino)
Gestore:	Depositato agli Atti
Sede locale impianti:	via Togliatti, Fidenza (Parma)
Lat:	4967206.50 N
Long:	582892.10 E
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Produzione di calore ed energia elettrica finalizzati al servizio di teleriscaldamento urbano
Settore attività CRIAER:	-
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Quantità annua di produzione di Energia Termica, Energia Elettrica e Acqua calda
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	365
Altezza media sbocco emissione:	9 m

Temperatura media emissioni:	180 °C
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	1.402 kg/anno
Ossidi di azoto (NO _x):	6.490 kg/anno
Monossido di carbonio (CO):	8.000 kg/anno
Biossido di carbonio (CO ₂):	4.911.473 kg/anno

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico);

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
	Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Fidenza del 22/05/2024 prot. n. 27115 e al parere di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 23665 del 03/04/2024, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera e acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto ha validità di 15 anni a decorrere dal rilascio dello stesso. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al Comune di Fidenza, EmiliAmbiente SpA e AUSL STR. Organizz. S.I.S.P Fidenza e a Fidenza Energia SRL;

SI INFORMA INOLTRE CHE:

- il gestore potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- il gestore ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 N. 241 e s.m.i.;
- l'autorità emanante è Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma;
- il Responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione e rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 a partire dal 01/06/2024 è Elisabetta Ardesi.

Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 2022-34611

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alle condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%,CO₂%,CO%,H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Allegato 1

ARPAE – SAC
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Parma

Invio tramite posta interna

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.
Relazione Tecnica

Ditta: **Fidenza Energia s.r.l.**

sede legale in Borgaro Torinese (TO), via Tetti dell'Oleo 17/25
u.o. c/o Centrale Cogenerativa Geotermica posta nel quartiere Europa in via Togliatti nel Comune di Fidenza (PR)

Preso visione della documentazione relativa all'istanza di AUA presentata dalla Ditta in oggetto, relativamente a:

- matrice scarichi idrici

di seguito si inoltra la valutazione di competenza.

Matrice scarichi idrici

Il nuovo assetto cogenerativo richiede un aumento considerevole del prelievo da falda, con emungimento da ulteriore pozzo denominato P4 autorizzato con determina n. 4966 del 20/10/2020 a Tlr Fidenza Srl, mai utilizzato come da dichiarazione del concessionario.

Le caratteristiche del prelievo, come da Determina Arpae DET-AMB-2024-1525 del 14/03/2024 sono pertanto le seguenti:

- portata massima di esercizio pari a 30,4 l/s;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 581.289.

L'utilizzo primario dell'acqua prelevata sarà finalizzato allo scambio termico in impianto di geoscambio open loop durante la stagione invernale, e parzialmente per l'irrigazione dei limitrofi orti.

Circa gli scarichi in acque sotterranee, denominati S1 ed S2 e corrispondenti ai pozzi di resa P2 e P4, si prende atto dal documento Relazione idrogeologica, paragrafo 6.4. "valutazione dell'impatto termico nel pozzo di re-immissione", per cui la sottrazione di energia termica porta ad un raffreddamento della falda limitato nello spazio, e quindi non si verificano le condizioni favorevoli ad uno sviluppo batteriologico.

Uniformemente ad altri impianti open loop autorizzati, considerato il potenziamento complessivo del prelievo riguardante la centrale di cogenerazione a servizio del quartiere Europa in Fidenza, si ritiene

necessario un monitoraggio di parametri chimico fisici al fine di escludere alterazioni nella composizione del liquido utilizzato per gli scambi termici.

Al fine di perseguire il monitoraggio sopra introdotto si prescrive che:

1. Il Titolare dello scarico produrrà **2 (due) autoanalisi** all'anno per gli scarichi S1 ed S2, da effettuarsi rispettivamente nei periodi **dicembre e febbraio** di ogni anno, in relazione ai seguenti parametri: **temperatura, conducibilità e pH**. Il monitoraggio va eseguito **per almeno 10 anni** dall'entrata in esercizio dell'impianto, al fine di apprezzare variazioni nel medio e lungo termine. I dati rilevati vengono inviati annualmente alla Scrivente;
2. Nel caso in cui uno solo dei pozzi di resa P2 o P4 (scarichi S1 ed S2) sia utilizzato in occasione dei campionamento, sarà sufficiente il campionamento presso il pozzo attivo, specificando nell'invio della documentazione quale dei due pozzi era attivo;
3. Con prelievi contestuali **presso il pozzo di presa e presso i pozzi di resa (attivi, come in punto precedente), nonchè presso il piezometro di controllo, dal primo anno al quinto anno** dall'entrata in esercizio del pozzo 4, andranno eseguite 2 analisi all'anno per la campagna invernale (dicembre e febbraio), con la determinazione dei seguenti parametri analitici:

Parametro	Unità di misura
durezza (CaCO ₃)	mg/l
bicarbonati (HCO ₃ ⁻)	mg/l
cloruri (Cl ⁻)	mg/l
solfati (SO ₄ ⁼)	mg/l
nitrati (NO ₃ ⁻)	mg/l
nitriti (NO ₂ ⁻)	mg/l
ammoniaca (NH ₄ ⁺)	mg/l
fluoruri (F ⁻)	microgrammi/l
ossidabilità (Kubell)	mg/l
calcio (Ca)	mg/l
magnesio (Mg)	mg/l
potassio (K)	mg/l
sodio (Na)	mg/l
arsenico (As)	microgrammi/l
Boro (B)	microgrammi/l
Cromo totale (Cr)	microgrammi/l
Nichel (Ni)	microgrammi/l
Piombo (Pb)	microgrammi/l
Rame (Cu)	microgrammi/l
Zinco (Zn)	microgrammi/l

4. I dati rilevati vengono inviati alla Scrivente congiuntamente a quanto previsto nel punto 1.
5. I dati prodotti dal sistema di controllo delle temperature, dei volumi emunti e delle piezometrie, andranno inviati in forma riassuntiva alla scrivente Agenzia con cadenza annuale per 5 anni dall'entrata in esercizio dell'impianto;
6. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Proponente è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre

risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento, garantendo, per quanto possibile, il rapido ripristino della situazione autorizzata;

7. si prescrive che qualsiasi eventuale richiesta di potenziamento del prelievo dovrà essere corredata da un'analisi energetica che consideri tutte le possibili applicazioni tecniche e tecnologiche volte a diminuire il fabbisogno energetico del sistema di teleriscaldamento.

Il Tecnico

La Responsabile del Servizio

Matteo Olivieri

Reverberi Sara

Documento firmato digitalmente

Sinadoc: 2022/34611

Allegato 2

Comune di Fidenza

SETTORE SERVIZI TECNICI
SERVIZIO AMBIENTE E VERDE

Prot. n.

Fidenza, 21 maggio 2024

PEC

Spett.le

ARPAE SAC

E P.C. ARPAE APAO

ASL SIP

Oggetto: DPR 13 MARZO 2013, N. 59.

FIDENZA ENERGIA SRL. CENTRALE COGENERATIVA GEOTERMICA. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE.

In riferimento all'istanza in oggetto presentata direttamente ad ARPAE SAC in data 22 dicembre 2023, prot. n. 69892 e le integrazioni del 19 marzo 2024, prot. n. 15236, e all'avviso di indizione di conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14 bis, della legge 241/1990 e smi, da parte di ARPAE SAC, con nota pervenuta il 19 marzo 2024, prot. n. 15236, premesso che:

- la nuova istanza è presentata dalla ditta Fidenza Energia srl, nella persona dell'Amministratore Unico, Maria Ilaria Cannata, con sede legale a Borgaro Torinese (TO) in via Tetti dell'Oleo 17/25, per lo stabilimento sito a Fidenza in via Togliatti relativa all'impianto della centrale di teleriscaldamento a servizio del Q.re Europa che si configura come centrale di geotermica e cogenerativa destinata alla produzione di energia elettrica e di calore a servizio della rete di teleriscaldamento urbano, è finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale per i titoli abilitativi riguardanti le matrici emissioni in atmosfera e scarichi, prettamente di competenza di ARPAE-SAC e rumore, prettamente di competenza comunale;

- Fidenza Energia SRL è subentrata con atto n. 10084 REP N. 6162 Racc del 24/10/2022 alla TLR Fidenza SRL;

- che la nuova istanza riguarda, in previsione dell'estensione della rete di teleriscaldamento ed aumento delle utenze connesse, un ampliamento della centrale consistente nell'installazione di ulteriori tre pompe di calore (di cui una già precedentemente autorizzata), l'introduzione di un ulteriore punto di

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 22/05/2024 16:13:18 PG/2024/0094193

prelievo idrico dalle acque di falda, in aggiunta a quello già presente ed autorizzato, e di una nuova caldaia con funzione di backup e soccorso a gas metano, che sarà addizionata al sistema integrato esistente costituito da pompa di calore e generatore a metano;

- in data 11 gennaio 2024, si è tenuta una Conferenza di Servizi istruttoria (ai sensi dell'art. 14 comma 2, 14-ter della L. 241/90 e s.m.i.) in merito al procedimento di nuova A.U.A. il cui esito ha determinato al richiesta di integrazioni successivamente ottemperate dalla ditta;

- in merito alla matrice scarichi dall'insediamento si originano reflui domestici provenienti dai servizi igienici che non rientrano nel campo d'applicazione del dpr 59/2013, e, ai sensi del regolamento del servizio di fognatura e depurazione, questi sono classificati domestici di CLASSE A, quindi sempre ammessi nel rispetto del predetto regolamento, e non necessitano di rilascio di autorizzazione in forma espressa;

- da un punto di vista urbanistico ed edilizio, l'area su cui insiste lo stabilimento è classificata, ai sensi dei nuovi strumenti urbanistici PSC e RUE, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21 dicembre 2017, in ambiti urbani consolidati a prevalente destinazione residenziale art. 65 del PSC e dal RUE, in sub-ambiti del tessuto urbano a progetto unitario (TPU) - IV.11 del RUE.

Il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, "Testo unico delle leggi sanitarie" l' Art. 216 stabilisce che le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi, pertanto l'attività lavorativa, propria per la sua natura è **classificabile** come industria insalubre di 1 classe, visto il punto 7 parte prima lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

Alla luce di quanto premesso, l'impianto insiste in un'area individuata dalla pianificazione conforme ad ospitare l'attività in parola, e si ritiene pertanto che la compatibilità dello stesso con il contesto territoriale sia garantita dal rispetto delle norme ambientali di settore.

A tal proposito si precisa che con decreto n. 62 del 5 dicembre 2019, il Sindaco ha conferito all'arch. Alberto Gilioli, l'incarico di dirigenza del Settore Servizi Tecnici sino alla scadenza del proprio mandato elettivo, a norma e per gli effetti degli artt. 50.10, 107 e 109 del d.lgs. n. 267/2000, compreso quindi tale attestazione legata alla destinazione urbanistica dell'area in cui è insediata l'attività.

- In merito alla matrice emissioni in atmosfera, AUSL - Servizio Igiene Pubblica (S.I.P.) con nota pervenuta il 4 aprile 2024, prot. n. 18028, allegata e parte integrante del presente parere, ha espresso parere favorevole con prescrizioni in riferimento al futuro ampliamento delle rete di teleriscaldamento al fine di

evitare disagi alla popolazione, in particolare durante la posa delle condotte evitando il diffondersi delle polveri presso le abitazioni e in riferimento alle emissioni di rumore;

- in merito alla matrice rumore, ARPAE, Area Prevenzione Ambientale Ovest, con nota pervenuta il 19 aprile 2024, prot. n. 20778, parte integrante del presente parere, prendendo atto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex art. 47 DPR 445/2000, prodotta dal Gestore dell'impianto sottoscritta dal Tecnico competente in acustica che evidenzia quanto segue:

- che la modifica in istruttoria non comporta una variazione rilevante delle emissioni sonore aziendali in quanto la sorgente sonora che sarà attivata ha una potenza sonora da non pregiudicare il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali previsti dalla zonizzazione acustica comunale;

- che la stessa modifica è conforme con la classificazione acustica dell'area in cui è insediata l'azienda e con la classificazione delle eventuali zone limitrofe maggiormente tutelate;

ritiene che il proprio parere per la matrice rumore non sia dovuto.

- l'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla classe III (area di tipo misto) del Piano di Classificazione Acustica approvato, unitamente al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 91 del 21/12/2017;

Con la presente si comunica, per le motivazioni espresse in premessa, che non si evidenziano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si esprime parere favorevole sulle matrici ambientali oggetto dell'istanza, con le seguenti prescrizioni:

- dovrà essere verificata la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e ove l'attività comporti emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica vigente e adottato, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

- rispettare le prescrizioni indicate nel parere AUSL - Servizio Igiene Pubblica (S.I.P.) con nota pervenuta il 4 aprile 2024, prot. n. 18028, allegata e parte integrante del presente parere, di seguito riportate:

- al fine di evitare disagi alla popolazione, in particolare durante la posa delle condotte dovranno essere adottati gli accorgimenti necessari evitando il diffondersi delle polveri presso le abitazioni;

- all'interno dei cantieri devono essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno;

- le attività di cantiere devono essere eseguite nei giorni feriali nel rispetto delle fasce orarie descritte dal Regolamento Acustico Comunale;

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE

(arch. Alberto Gilioli)

documento firmato digitalmente



Firmato digitalmente da:

GILIOLI ALBERTO

Firmato il 22/05/2024 14:42

Seriale Certificato: 1955924

Valido dal 25/11/2022 al 25/11/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0023655
DATA: 03/04/2024
OGGETTO: Risposta a: (Prot. num. 52009/2024 del 19/03/2024 alle ore 09:36) DPR 59/2013 e s.m.i. Istanza Autorizzazione Unica Ambientale - Ditta FidenzaEnergia Srl - Centrale Cogenerativa Geotermica Quartiere Europa via Togliatti snc, Comune di Fidenza (PR)

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali
Paolo Saccani

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0023655_2024_Lettera_firmata.pdf:	Vignali Milena; Saccani Paolo	85BD0D5F00F7E42B2D12ED90E69FB24A 2D03D876E38C11599BAAF75DD3A28ABD



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



ARPAE (Agenzia Prevenzione
Ambiente energia Emilia Romagna)
PARMA
aopr@cert.arpa.emr.it

Comune di Fidenza
protocollo@postacert.comune.fidenza.
pr.it

OGGETTO: Risposta a: (Prot. num. 52009/2024 del 19/03/2024 alle ore 09:36) DPR 59/2013 e s.m.i.
Istanza Autorizzazione Unica Ambientale - Ditta FidenzaEnergia Srl - Centrale
Cogenerativa Geotermica Quartiere Europa via Togliatti snc, Comune di Fidenza (PR)

Si comunica in riferimento alla richiesta del SUAP del Comune di Fidenza prot 16174 del 25.03.2024
avente per oggetto: DPR 13 MARZO 2013, N. 59. Fidenza Energia Srl. Centrale Cogenerativa Geotermica.
Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Trasmissione e richiesta parere .

Si è preso atto della documentazione trasmessa, relativa all'impianto della centrale di
Teleriscaldamento a servizio del Quartiere Europa di Fidenza, che si configura come una centrale
geotermica e cogenerativa di media taglia destinata alla produzione di energia. In particolare, consiste in
una centrale di produzione di calore ed energia elettrica finalizzati al servizio del teleriscaldamento urbano


Per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del
TULLSS, visto il punto 7 (impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica) parte prima
lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

La classificazione urbanistica dove è posta la centrale è di "ambito urbano consolidato a prevalente
destinazione residenziale", nella zonizzazione acustica comunale l'area ricade in classe III.

Valutata la documentazione allegata alla domanda, nonché le successive integrazioni inviate, a
seguito di quanto emerso nel corso della conferenza dei servizi del 11.01.2024, osservato che non
risultano a tutt'oggi, agli atti dello scrivente Servizio segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali
correlabili con l'attività, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

In riferimento al futuro ampliamento della rete di teleriscaldamento si ricorda la necessità di porre
una particolare attenzione durante la fase di cantiere al fine di evitare disagi alla popolazione, in particolare
durante la posa delle condotte, evitando il diffondersi delle polveri presso le abitazioni poste nelle vicinanze
del tracciato. In riferimento alle emissioni rumorose, relativamente all'ampliamento della rete si ricorda che:

- all'interno dei cantieri devono essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di
minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno;



- le attività dei cantieri devono essere eseguite nei giorni feriali nel rispetto delle fasce orarie descritte dal Regolamento Acustico Comunale.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Milena Vignali
Paolo Saccani

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Rif. Arpae Prot. n° PG 2024/55300 del 22/03/2024
Rif. Comune di Fidenza Prot. n° 16174 del 22/03/2024

Trasmesso via PEC

Al Comune di Fidenza
SUAP
protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it
Sede

Oggetto: Pratica SUAP Fidenza – Fidenza Energia Srl. Centrale Cogenerativa Geotermica. -
Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013.
Parere matrice rumore.

Visto il quadro normativo in materia di rumore:

- Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- D.P.C.M. 1 Marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”;
- D.P.C.M. 14 Novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- D.M. 16 Marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”
- L.R. Emilia Romagna 9 Maggio 2001, n° 15 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/04 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico”;
- D.P.R. 19 ottobre 2011, n° 227 “Semplificazione adempimenti amministrativi in materia ambientale” ;
- La classificazione acustica del Comune di Fidenza;

Esaminata la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex art. 47 DPR 445/2000, prodotta dal Gestore dell'impianto in oggetto sottoscritta dal Tecnico competente in acustica che evidenzia:

- che la modifica in istruttoria non comporta una variazione rilevante delle emissioni

sonore aziendali in quanto la sorgente sonora che sarà attivata ha una potenza sonora da non pregiudicare il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali previsti dalla zonizzazione acustica comunale;

- che la stessa modifica è conforme con la classificazione acustica dell'area in cui è insediata l'azienda e con la classificazione delle eventuali zone limitrofe maggiormente tutelate;

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza, si ritiene che il **Parere di Arpae per la matrice rumore non è dovuto.**

Distinti saluti.

Il Responsabile di funzione
Sede di Fidenza
Giovanni Saglia

documento firmato digitalmente

Sinadoc n° 2024/13958

Allegato 3



emiliAmbiente

Area	Ufficio tecnico	MV
Resp. Pratica	Settore Fognatura e Depurazione	DF
Redattore	Settore Fognatura e Depurazione	EG

Spett.le
 ARPAE
 Ufficio SAC
 P.le Della Pace, 1
 43121 Parma
 Invio a mezzo pec
aoopr@cert.arpa.emr.it

Spett.le
 Comune di Fidenza
 P.zza Garibaldi, 1
 43036 Fidenza
 Invio a mezzo pec
protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

OGGETTO: Rif. Sinadoc 2022/34611 - Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale. FIDENZA ENERGIA SRL Centrale Cogenerativa Geotermica Quartiere Europa via Togliatti snc - Emissione di parere.

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente:

Vista

- la documentazione pervenuta in data 19/03/2024 ns. prot. 2228 per l'avvio del procedimento;
- le integrazioni pervenute in data 25/03/2024 ns. prot.2381 e il 14/05/2024 ns. prot. 3691;
- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 "*Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive*";
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09//06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: "Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione";

Premesso che

- la richiesta in oggetto si riferisce allo scarico di acque reflue in fognatura pubblica della Centrale Cogenerativa Geotermica del Quartiere Europa;
- la ditta in oggetto dichiara che nulla è mutato rispetto a quanto precedentemente autorizzato;

pertanto

per tutto quanto esposto in premessa narrativa e per quanto di competenza esprime **parere favorevole**.

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore, per nuove acquisizioni tecnico-normative ovvero in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite nel presente parere. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. - P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
 SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it



La non osservanza delle suddette prescrizioni comporterà da parte della scrivente la richiesta di applicazione di quanto previsto ai sensi dell'art.130 del D.Lgs. 152/06.

Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Marco Vassena

emiliAmbiente spa

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.